

ISTRUZIONE PARENTALE - HOMESCHOOLING (da non confondere con istruzione domiciliare e con istruzione familiare)

NORMATIVA. Art. 30 della Costituzione “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti...”. D. Lgs. n° 62 del 2017. Testo Unico, Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005. CM n. 20651 del 12 novembre 2020. C.M. n. 51 del 18 dicembre 2014. Nota MIUR n. 781 del 4 febbraio 2011. Sent. Consiglio di Stato n. 579 del 19 gennaio 2011.

ORDINI DI SCUOLA E ISTRUZIONE PARENTALE. L’obbligo di iscrizione e frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado può essere assolto anche attraverso l’istruzione familiare. In seguito alla Nota n. 781 del 4 febbraio 2011 del MIUR e alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 579 del 19 gennaio 2011 è stata confermata l’opportunità dell’educazione parentale per tutta la fascia dell’obbligo di istruzione e deve tendere al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

RICHIESTA DEI GENITORI. I genitori presentano specifica dichiarazione alla scuola primaria statale viciniora, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. L’avvio dell’istruzione parentale prevede la comunicazione annuale di questa scelta, la quale dovrebbe essere accompagnata dalla dichiarazione dei genitori di possedere le capacità tecniche o economiche per attuare il percorso di istruzione.

Il Testo Unico, Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, all’art. 111 introduce il tema della dichiarazione delle capacità tecniche o economiche che i genitori devono dimostrare di poter garantire. Il Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 all’art. 1 ribadisce il concetto. Questo viene ripreso circolari successive, in cui il termine “economiche” viene collegato a quello di “tecniche”. L’ultima circolare ministeriale (N° 20651 del 12 novembre 2020) infatti così recita “i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale ... presentano comunicazione ... dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.”

La legislazione sopravvenuta (il D. Lgs. 62 del 2017) sembra aver cancellato la categoria della capacità tecnica o economica, essendo l’articolo 23 del medesimo, intervenuto a regolare l’avvio dell’istruzione parentale, ovvero la stessa materia delle disposizioni di legge precedenti.

PROGETTO FAMILIARE E CURRICOLO D’ISTITUTO. Il progetto familiare può coincidere o aderire, in misura variabile, al curriculum progettato in una determinata scuola presa a riferimento. In detto progetto, le azioni e gli strumenti individuati per il fine dell’istruzione e dell’apprendimento, dovranno comprendere i vari momenti di raccordo con i servizi scolastici che lo Stato ha delegato come vigilanti a che sia rispettato il diritto dei giovani di essere istruiti e favoriti nell’apprendimento e nello stesso tempo che i genitori siano adempienti del loro dovere di istruirli (Art. 30 Costituzione).

ESAME DI IDONEITÀ'. Il DS comunica formalmente alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale, sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente dell'Istituzione scolastica statale del territorio di residenza.

RITIRO DALLE LEZIONI E ISTRUZIONE PARENTALE. I genitori possono ritirare il proprio figlio dalle lezioni fino alla metà di marzo, essendo il 14.03 la data ultima per ritirarsi dalle lezioni.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - INDICAZIONI SULLA GESTIONE DI RICHIESTE DI COSIDDETTA "ISTRUZIONE FAMILIARE" IN REGIME DI OBBLIGO DI ISTRUZIONE, IN PRESUNTA ALTERNATIVA ALL'ISTRUZIONE PARENTALE E ALLA FREQUENZA DI CORSI ORDINARI DEL SISTEMA PUBBLICO STATALE, PARITARIO O NON PARITARIO. L'istruzione parentale è una delle forme con le quali può essere assolto l'obbligo scolastico. Al proposito vige quanto segue (Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23): "In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

Per quanto attiene alla responsabilità del Dirigente Scolastico e del Sindaco secondo le rispettive competenze in materia di controllo dell'assolvimento dell'obbligo mediante il regime di istruzione parentale si rinvia alle indicazioni ministeriali consultabili all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale> ove è richiamato il contenuto dell'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 489/2001.

La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbono sostenerli. Di qui la necessità di mantenere in anagrafe gli studenti e i loro tutori legali per i dovuti controlli da parte dell'istituzione scolastica.

Gli studenti che si avvalgono di istruzione parentale, inoltre, debbono essere registrati nelle anagrafiche del SIDI, senza con ciò risultare iscritti; pertanto, la cancellazione dei loro dati, spesso richiesta da parte delle famiglie che invocano il diritto all'"istruzione familiare" è impossibile e il fondamento della necessità di trattare il dato (anagrafica, residenza, recapito, tutori) trova fondamento nell'obbligo di controllo in capo all'Istituzione scolastica.

Si evidenzia che dall'attuale ordinamento non risulta compromesso il diritto, costituzionalmente tutelato, di adempiere all'obbligo scolastico anche privatamente, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 297/94.

L'ordinamento scolastico vigente continua a prevedere, infatti, la possibilità – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di non far frequentare la

scuola dell'obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione "privato", autogestito o realizzato con l'ausilio di soggetti esterni.

Connesso a tale diritto, resta però fermo l'obbligo – per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale – di “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli” .

Tali controlli si sostanziano, oggi, nell'effettuazione annuale degli esami di idoneità (il cui regime è dunque diverso rispetto a quelli comunque previsti per gli studenti che frequentano i corsi non paritari).

Pertanto, in caso di istanze della famiglia di riconoscimento di proprie richieste di accesso all'istruzione “famigliare”, priva di ogni controllo da parte dell'istituzione scolastica, si suggerisce di notificare per iscritto il Sindaco del Comune competente, l'Ufficio scolastico territoriale (UST) e il Servizio Ispettivo regionale e di trasmettere i chiarimenti qui contenuti alla famiglia e/o al legale tutore, ribadendo che, in assenza di iscrizione a scuola non paritaria, il regime di istruzione parentale prevede obbligatoriamente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva .

Nel nostro ordinamento vige infatti l'obbligo scolastico, più recentemente declinato come diritto-dovere di istruzione (al riguardo si consulti l'esauriente pagina sul sito ministeriale [https://www.miur.gov.it/obbligo - scolastico](https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico), che individua le tre forme previste di adempimento:

- istruzione pubblica statale, pubblica paritaria e regionale;
- sistema non paritario;
- istruzione parentale.

L'istruzione “famigliare”, come ulteriore casistica, non è contemplata .

Appare utile sottolineare, inoltre, che l'inadempimento del genitore o tutore legale, senza giustificati motivi, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 731 c.p. La Cassazione ha poi messo in evidenza la natura plurioffensiva dell'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, in quanto “lesivo non solo dell'interesse pubblico dello Stato all'ottemperanza all'obbligo scolastico, ma anche del diritto soggettivo del minore, costituzionalmente garantito (v. artt. 147 cod. civ. e 30 co. 1 Cost.) a ricevere adeguata istruzione” (Cass. Pen. n. 1397/2004), per cui le conseguenze più gravi, ancora prima che quelle delle previste ammende, consistono nella possibilità che la potestà genitoriale stessa sia compromessa.

In presenza di casi simili, si consiglia, dunque, sempre di segnalare il caso a USR Ufficio I, Servizio Legale e all'Avvocatura dello Stato competente per il probabile contenzioso sopravveniente.

ISTRUZIONE PARENTALE, ESAME DI IDONEITÀ ANNUALE NELLA SCUOLA PRIMARIA È LEGITTIMO E PREVISTO DALLA LEGGE. SENTENZA.

Un contenzioso riguardante l'impugnazione dell'esito di non idoneità dell'esame sostenuto da una minore, nella scuola primaria, affrontato dal TAR del Lazio con la Sentenza del 29/10/2021 n° 11110/21, tratta giuridicamente una questione particolare, ovvero quella della legittimità dell'esame di idoneità alla scuola primaria. Appare utile al riguardo richiamare la disciplina in materia. In base all'art. 111 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di

studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

Prevede inoltre l'art. 23 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”.

L'esame di idoneità è legittimo, salvo diverso pronunciamento della Corte Costituzionale. Affermano convintamente i giudici che “L'esame di idoneità è dunque previsto espressamente per legge, per cui l'illegittimità lamentata con riferimento alla difformità di trattamento rispetto agli studenti che, frequentando l'ordinario percorso scolastico, non sono sottoposti annualmente a tale verifica di idoneità dovrebbe necessariamente passare per una previa pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa di cui l'esame costituisce mera esecuzione.

Ad ogni modo la norma non appare realizzare alcuna forma di discriminazione nei confronti degli studenti che frequentano regolarmente la scuola per adempiere all'obbligo scolastico, attesa la diversità delle condizioni presupposte ed essendo in ultima analisi la disposizione tesa a garantire l'effettività del diritto all'istruzione costituzionalmente riconosciuto (art. 34 Cost.) a fronte delle diverse modalità (tramite il sistema scolastico o direttamente da parte dei genitori) con cui si provvede all'istruzione obbligatoria dei minori”.

Lo scopo dell'esame è quello di appurare che sia garantito il diritto all'istruzione. “La ratio dell'esame è chiaramente da ricercarsi nella volontà del legislatore di verificare che tale diritto all'istruzione sia effettivamente garantito anche al minore per il quale i genitori si avvalgono della facoltà di provvedere direttamente alla sua istruzione, al di fuori dunque della frequenza ordinaria del percorso scolastico. La disciplina in materia è difatti permeata da previsioni le quali attribuiscono poteri di controllo e vigilanza alle autorità pubbliche volte a verificare che i genitori, una volta scelta tale modalità di istruzione per i loro figli, adempiano in maniera concreta ed effettiva a tale dovere. La libertà di scelta educativa delle famiglie, di cui la facoltà di avvalersi dell'istruzione parentale costituisce espressione, incontra difatti il limite posto dalla necessità che sia garantito il diritto all'istruzione del minore. Da qui la previsione della dimostrazione della “capacità tecnica ed economica adeguata” prevista dalla legge (richiamato art. 111, co.2) per l'esercizio di tale libertà e le forme di controllo e valutazione periodica degli apprendimenti al termine di ogni anno scolastico mediante l'esame di idoneità”.

La non ammissione alla classe successiva non è una discriminazione. “La valutazione dell'idoneità, al pari di quanto avviene per gli esami di ammissione, si basa esclusivamente – senza che ad essa possa riconnettersi alcun intento “punitivo”- sulla valutazione rimessa alla Commissione della sufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso. Conseguendone che a fronte di una valutazione di insufficienza o di inidoneità la non ammissione

dello studente all'anno o al ciclo successivo di istruzione lungi da attuare intenti discriminatori, è al contrario, come già rilevato, tesa a tutelare proprio l'effettività del diritto all'istruzione, di modo costituirebbe uno svantaggio proprio per l'allievo consentirgli di proseguire gli studi nonostante il mancato conseguimento degli obiettivi minimi di formazione previsti per proseguire gli studi".